

TRIBUNALE DI ROSSANO

Il Giudice del Lavoro, dott. Gino Bloise,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 02.03.2011 nel procedimento ex art. 700 c.p.c.
in epigrafe (con termine per note fino al 16.03.2011);
esaminati gli atti ed i documenti di causa;

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. [redacted] conveniva in giudizio la Ecoross S.r.l. ed il Comune di [redacted] assumendo:

- di aver prestato attività lavorativa, con mansioni e qualifica di impiegata d'ordine, alle dipendenze della [redacted], nell'ambito dello smaltimento rifiuti, giusta contratto a tempo indeterminato pieno del 01.07.2003;
- che in seguito alla messa in liquidazione della [redacted] veniva attivata per i dipendenti la procedura di licenziamento collettivo e mobilità in deroga ai sensi della L. 223/1991; in particolare, la odierna ricorrente veniva licenziata in data 14.06.2010;
- che l'appalto per lo smaltimento dei rifiuti, per il Comune di [redacted] era stato successivamente affidato alla Ecoross s.r.l., in virtù di ordinanza contigibile ed urgente n. 55 del 26.02.2010, successivamente prorogata da altre ordinanze di equal tenore, del Sindaco di [redacted];
- che, nonostante la previsione dell'art. 6 CCNL Servizi Ambientali, a mente del quale *"l'impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento che risulti presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione"*, la Ecoross non aveva provveduto a riassumere la odierna ricorrente;
- che, peraltro, la mancata assunzione integrava gli estremi di un comportamento discriminatorio nei confronti del ricorrente e rispetto agli altri lavoratori assunti;
- che, riguardo al *periculum in mora*, la mancata riassunzione pregiudicava l'applicazione in futuro ed in seguito a nuova gara di appalto del diritto alla riassunzione del lavoratore, la cui situazione patrimoniale, allo stesso tempo, giustificava il ricorso alla procedura cautelare esperita.

Sulla base di tali premesse chiedeva al Tribunale in via d'urgenza l'accertamento e la declaratoria del diritto ad essere riassunto dalla Ecoross s.r.l. secondo le modalità ed i criteri previsti dall'art. 6 CCNL, con mansioni equivalenti e decorrenza dal 26.02.2010, con conseguente ordine alla resistente di immediata riassunzione e condanna al pagamento delle retribuzioni maturate; in via subordinata, l'accertamento e la declaratoria del comportamento discriminatorio della Ecoross s.r.l. e la conseguente condanna della stessa resistente al risarcimento del danno; vinte le spese.

Con comparsa depositata in data 02.03.2011 si costituiva in giudizio la Ecoross s.r.l. contrastando gli assunti della ricorrente ed, in particolare, eccependo: la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che il ricorrente non era mai stato assunto dalla [redacted] S.p.A. presso il cantiere di [redacted], né aveva mai lavorato per la Ecoross; la circostanza risultava viepiù avvalorata dalla corrispondenza intercorsa tra la resistente e la [redacted] nella quale quest'ultima precisava non solo che il ricorrente non era mai stato assunto presso il cantiere di [redacted] bensì presso l'ufficio della [redacted] nel Comune di [redacted] quanto anche che la stessa non era stata inserita nell'elenco inviato a norma dell'art. 6

CCNL; il carattere provvisorio e temporaneo dell'affidamento della raccolta RSU per il solo cantiere di [REDACTED], atteso che entrambe le gare di appalto per l'affidamento del servizio espletate erano andate deserte, che giustificava l'impossibilità di reimpiego del personale impiegatizio; l'insussistenza del requisito relativo al *periculum in mora*, peraltro assolutamente indimostrato dalle allegazioni della ricorrente; la percezione, a tal proposito, da parte della ricorrente di una indennità di disoccupazione pari a circa € 950,00.

Concludeva, quindi, per il rigetto dell'istanza cautelare.

Con comparsa depositata in data 21.02.2011 si costituiva altresì il Comune di [REDACTED] eccependo la totale estraneità ai fatti di causa e, di conseguenza, la carenza di legittimazione passiva all'azione cautelare.

Istruito documentalmente, il procedimento veniva discusso e riservato per la decisione all'udienza del 02.03.2011, con concessione alle parti di termine per note difensive fino al 16.03.2011.

Ritiene il giudicante che il ricorso debba essere rigettato per difetto di sussistenza sia del requisito del *fumus boni iuris*, ossia della verosimiglianza del diritto fatto valere, che di quello relativo al *periculum in mora*.

In relazione al *fumus*, militano in favore della sua insussistenza due diversi ordini di motivi. In primo luogo, l'art. 6 CCNL FISE Assoambiente, che disciplina l'avvicendamento delle imprese nella gestione dell'appalto/affidamento dei servizi di raccolta dei RSU, prevede testualmente che *in caso di avvicendamento nella gestione dell'appalto/affidamento dei servizi ... tra imprese che applicano il CCNL ... l'impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato ... addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto*.

Come già in precedenza riconosciuto da altre pronunce cautelari e di merito del Tribunale di Rossano, Giudice del Lavoro, la norma della contrattazione collettiva configura un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore (senza alcuna distinzione tra operai ed impiegati) alla assunzione *ex novo* con l'impresa subentrante, sussistendo le condizioni di cui alla stessa disposizione.

Tra queste, in particolare: 1) l'esistenza di un contratto a tempo indeterminato con l'impresa cessante; 2) la circostanza che il lavoratore era adibito in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento; 3) il periodo di 240 gg. di assunzione antecedenti l'inizio della nuova gestione.

Ora, nel caso di specie, il primo dei suddetti requisiti, contestato dalla resistente Ecoross, appare invero, in ragione della produzione documentale fornita dal ricorrente (attestato di rapporto di lavoro della [REDACTED]), pienamente sussistente.

Così come rappresenta circostanza pacifica e non contestata quella relativa alle mansioni svolte dalla ricorrente presso la [REDACTED], in particolare di impiegata d'ordine.

Più problematica appare, tuttavia, la sussistenza del requisito sub 2), relativo al fatto che la ricorrente fosse adibita in via ordinaria allo specifico appalto per la raccolta RSU del Comune di [REDACTED], l'unico nuovo servizio dato in appalto alla Ecoross, come documentalmente provato e pacifico tra le parti.

È proprio questo, in ultima analisi, l'oggetto del contendere tra le parti, atteso che la Ecoross, su comunicazione, peraltro, della stessa [REDACTED], non ricomprendeva tra i

lavoratori addetti allo specifico cantiere di [redacted] la ricorrente, in quanto la stessa non operava in quel cantiere ma svolgeva le sue mansioni di impiegata d'ordine nell'ufficio della [redacted] situato nel Comune di [redacted].

Tra le due asserzioni, appare preferibile e fondata quella della resistente.

Ed infatti, essa appare maggiormente aderente alla lettera dell'art. 6 CCNL, laddove è previsto il diritto di assunzione *ex novo* unicamente per quei lavoratori *addetti in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento*, tale non potendosi considerare la ricorrente che svolgeva mansioni impiegate nell'ambito dell'intera attività della [redacted] e non era, dunque, addetto in via ordinaria allo specifico cantiere di [redacted].

Né la ricorrente ha fornito prova di circostanze atte a dare dimostrazione della specificità delle sue mansioni nell'ambito del solo cantiere di [redacted] della [redacted].

La *ratio* dell'art. 6 CCNL, d'altro canto, è da rinvenire proprio nell'esigenza che la forza lavoro addetta allo specifico cantiere e con rapporto di lavoro indeterminato e risalente nel tempo, non abbia a subire il pregiudizio insito nell'avvicendamento dell'impresa appaltante in quel cantiere, ossia il pericolo di vedersi sostituita da altra forza lavoro solo in ragione dell'avvicendamento.

Una siffatta *ratio* non può spingersi fino a ricomprendere indiscriminatamente tutte le posizioni lavorative dell'impresa cessante, in particolare quelle non addette allo specifico appalto/affidamento.

Non può dirsi, dunque, che la ricorrente, impiegata d'ordine della Sibaritide con mansioni relative a tutta l'attività della [redacted], ma non – specificamente - al cantiere per la raccolta dei RSU del Comune di [redacted] rientri nella sfera di applicazione ed abbia maturato il diritto previsto e disciplinato dall'art. 6 CCNL.

Altra, e parimenti decisiva, ragione di rigetto è costituita dall'indirizzo interpretativo fornito dal Tribunale collegiale di Rossano in sede di reclamo (ordinanza depositata in data 04.02.2011) avverso pregressa decisione del Giudice del Lavoro (del 02.07.2010) che aveva accolto ricorso simile a quello oggetto della odierna decisione e che la ricorrente assume a conforto delle sue deduzioni.

In sede di gravame, infatti, il Collegio ha posto l'accento sul carattere contigibile ed urgente dell'ordinanza di affidamento temporaneo del servizio di RSU, emanata dal Sindaco nella sua qualità di organo avente poteri *extra ordinem*, in ragione della precipua esigenza di scongiurare il gravissimo pericolo per la salute e l'igiene pubblica scaturente dalla mancata raccolta dei rifiuti e tale, quindi, da escludere, o, meglio, da sospendere l'applicazione dell'art. 6 CCNL.

Peraltro, il tenore letterale della citata disposizione della contrattazione collettiva appare avvalorare siffatta interpretazione, laddove fa esplicito riferimento all'*inizio della nuova gestione in appalto previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto*.

In altri termini, l'eccezionalità della situazione (che, in effetti, è prevista dall'ordinamento al fine precipuo di attribuire poteri *extra ordinem*) si presta alla temporanea compressione del diritto dei lavoratori al passaggio immediato alle dipendenze della impresa subentrante nell'appalto, diritto che rivive in seguito a regolare gara di appalto e conseguente affidamento in gestione della raccolta dei rifiuti.

L'interpretazione in esame incide altresì sul requisito dell'attualità del danno richiesto dalla procedura cautelare, nel senso di escluderlo fino a quando non vi sarà affidamento conseguente a regolare gara di appalto.

Ed invero, deve escludersi la sussistenza del *periculum* in relazione ad un danno futuro ancora da verificarsi, allorché l'azione cautelare assolva ad una funzione meramente preventiva di eventuali lesioni giuridiche connesse a futuri comportamenti; occorre, infatti, in altri termini, che vi siano comunque gli elementi di fatto già diretti alla produzione del pregiudizio che deve essere già iniziato.

Sempre sul *periculum in mora*, deve da ultimo rilevarsi come, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, secondo il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità il grave pregiudizio conseguente alla perdita della retribuzione non può ritenersi *in re ipsa*, ma deve essere provato da chi lo deduce attraverso la dimostrazione che detta retribuzione costituisce l'unica fonte di reddito idonea al sostentamento per sé e la propria famiglia e che pertanto la perdita di detta retribuzione compromette la possibilità del mantenimento.

Non potendosi certo ritenere configurabile il danno per il lavoratore in ogni ipotesi di perdita della retribuzione, date le caratteristiche di atipicità e sussidiarietà dello strumento processuale prescelto, la cui funzione potrebbe essere detta di chiusura del sistema, non si ravvisa effettivamente quali bisogni primari del ricorrente, insuscettibili di ristoro, possano essere definitivamente compromessi, in tutto o in parte, nel tempo occorrente all'espletamento del giudizio di merito.

Ed invero, la giurisprudenza di merito, con indirizzo oramai consolidato, ha rilevato che è ammissibile la tutela in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. solo a condizione che siano prospettate e provate situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali, come il diritto all'integrità fisica, alla salute o ad un'esistenza libera e dignitosa, che potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito.

Uguale considerazione deve effettuarsi nel caso in cui venga esercitato il diritto alla conservazione del posto di lavoro, che può essere azionato in via d'urgenza se il dipendente ricava da esso i mezzi necessari per vivere, atteso che il ritardo nella decisione può compromettere il diritto costituzionalmente garantito di percepire una retribuzione tale da consentire un'esistenza libera e dignitosa (cfr., in proposito, le seguenti massime per l'esclusione della configurabilità del *periculum* quale danno *in re ipsa*: Trib. Nola, 26.04.2004; Trib. Forlì, 21 marzo 2000; Trib. Roma, 26 gennaio 1998; Cass. civ., sez. lav., 2 settembre 1997, n. 8373; Trib. Torino, 15 novembre 1996; Pret. Torino, 1 luglio 1996; Pret. Cagliari, 4 giugno 1996; Trib. Milano, 28 febbraio 1996; Pret. Parma, 21 luglio 1995; Trib. Roma, 30 giugno 1995; Pret. Alessandria, 16 marzo 1993; Pret. Foggia, 3 giugno 1992; Pret. Roma, 12 febbraio 1991; Pret. Roma, 7 aprile 1990; Pret. Gallarate, 15 dicembre 1986).

Nel caso di specie, peraltro, la ricorrente ha allegato documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa da parte del coniuge.

Tanto premesso, dunque, la domanda cautelare deve essere rigettata, pur sussistendo giuste ed opportune ragioni, considerata la qualità delle parti e l'oggetto del giudizio, per compensare le spese di lite.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

compensa fra le parti le spese di lite del presente giudizio.

Rossano, 23.03.2011

il Giudice del Lavoro
dott. Gino Bloise



Depositato in Cancelleria Oggi

24 MAR. 2011

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Rag. Giuseppe Urso)

4